

ORDINANZA N. 120 DEL 6-6-12

IL SINDACO

Visto il verbale del 25/05/2012 con il quale è stato disposto il sequestro sanitario dei bovini presenti in c/da Guadagna tenere di Scicli di cui è proprietario il Sig. TIMPERANZA Giuseppe nato a Scicli il 29/12/1967, residente a Scicli in C/da Currumeli s. n., in quanto sono state accertate alcune irregolarità nella identificazione e registrazione dei capi presenti

Visto il verbale del 05/06/2012 con il quale il Sig. TIMPERANZA Giuseppe esprime la volontà di abbattere e distruggere a proprie spese i due capi bovini ai sensi del Regolamento CEE 1760/2000 pena l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 2 del Reg. Cee 494/98;

Considerato che nel corso del sopralluogo del 30/05/2012, sono stati riscontrati n. 2 capi bovini sprovvisti di identificazione ai sensi del Reg. 1760/00 relativamente ai quali il Servizio Veterinario dell'ASP di Ragusa ha proceduto all'applicazione di marche auricolari di vincolo Sanitario e all'applicazione di boli endoruminali come di seguito riportato:

- bovina femmina età 5 anni circa meticcias, marca IT090990180984, bolo 380274000977534;
- bovino femmina età 2 settimane circa meticcias, marca VS RG 04893;

Visto il DPR 317/96 recante norme per la identificazione e registrazione degli animali;

Visto il Regolamento Cee n. 1760/00 (sostitutivo del Reg. Cee 820/97) che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini;

Visto il Regolamento Cee 494/98 concernente l'applicazione di sanzioni amministrative nell'ambito del sistema di identificazione e registrazione dei bovini;

Visto il Regolamento CE 1053/2010 che modifica il regolamento cee 494/98;

Visto il DPR n. 437 del 19/10/2000 recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini

Visto il Decreto 31/1/02, recante disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina

Visto il Decreto Legislativo 16/03/06 n. 158 concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta agoniste nelle produzioni di animali

Visto il Regolamento CE 28/01/02 n. 178 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare

Visto il Regolamento CE n. 1774/02 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge 833/78 ;

Visto il D.L.vo 502/92

Visto il D.L.vo 517/93

Viste le LL.RR. 30/93 e 33/94;

Visto il D.A. n° 13306 del 18.11.1994

Vista la richiesta del Sig. TIMPERANZA Giuseppe nato a Scicli il 29/12/1967, residente a Scicli in C/da Currumeli s. n., con la quale in qualità di conduttore dell'allevamento 011RG002, stante l'impossibilità di procedere alla identificazione dei capi sopra descritti ai sensi del reg. 1760/00, ha chiesto di procedere a proprie spese al loro abbattimento e distruzione

Considerato che per tali animali in mancanza di identificazione non è possibile ricostruire gli eventuali passaggi commerciali e acquisire informazioni sul loro stato sanitario e su eventuali trattamenti farmacologici ai sensi del Decreto Legislativo 158/06;

Considerato che per gli animali di cui sopra non si dispone di tutte le informazioni necessarie a soddisfare il requisito fondamentale della rintracciabilità previsto dall'art. 18 del Reg. 178/02

Ritenuto di dover disporre ai sensi dell'art. 1 comma 1 del Reg. 494/98 una limitazione dei movimenti di tutti gli animali diretti verso tale azienda o da essa provenienti e di dover autorizzare, altresì, l'abbattimento e la distruzione dei bovini per i quali non è soddisfatto alcuno dei requisiti previsti dall'art. 3 del Reg. CE 1760/00 così come richiesto dal Sig. TIMPERANZA Giuseppe ;

ORDINA

al Sig. **TIMPERANZA Giuseppe** sopra generalizzato:

1. di provvedere a proprie spese, entro il termine di 5 giorni dalla data di notifica della presente, all'abbattimento e alla distruzione dei bovini contrassegnati con le marche auricolari e i codici di identificazione elettronica di seguito elencati:
 - bovina femmina età 5 anni circa meticcias, marca IT090990180984, bolo 380274000977534;
 - bovino femmina età 2 settimane circa meticcias, marca VS RG 04893;
2. di provvedere all'abbattimento degli animali sopraelencati presso un impianto di macellazione ubicato in provincia di Ragusa con le modalità che saranno impartite in loco dal Servizio Veterinario dell'ASP - Ragusa.
3. di provvedere allo smaltimento delle carcasse degli animali abbattuti presso un impianto autorizzato ai sensi del Regolamento 1774/02;
4. di provvedere al trasporto degli animali vivi, fino all'impianto di macellazione, nonché al trasporto delle relative carcasse, fino al luogo dello smaltimento, con automezzi appositamente autorizzati.

Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza il Comando dei Vigili Urbani di Scicli, il Servizio Veterinario dell'ASP di Ragusa - Distretto di Modica.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tar competente per territorio.

DISPONE

la notifica della presente Ordinanza al Sig. **TIMPERANZA Giuseppe** sopra generalizzato.



Del. C. 11/11/2011
F. 11/11/2011
F. 11/11/2011
[Handwritten signature]

